

che, in mancanza di osservazioni, il professionista delegato esperisca -ferme le ulteriori condizioni dell'ultima ordinanza di vendita- un nuovo tentativo di vendita, dapprima senza incanto e poi con incanto, al prezzo pari a quello dell'ultimo tentativo infruttuoso ribassato del 10% e che, in caso di esito infruttuoso, esperisca un ulteriore tentativo di vendita, dapprima senza incanto e poi con incanto, al prezzo ulteriormente ribassato del 10%;

DISPONE

che il termine per la presentazione delle offerte d'acquisto venga stabilito dal professionista delegato non prima di 60 giorni e non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine entro il quale devono essere formulate le eventuali osservazioni;

DISPONE

che, a cura del creditore * sia dato avviso del presente provvedimento al/ai debitore/i ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c.;

DISPONE

che, nel solo caso di presentazione di osservazioni, il professionista delegato ne dia comunicazione al Giudice dell'esecuzione;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al creditore procedente , ai creditori intervenuti e al professionista delegato.

Milano, 06/12/2012

Il giudice dell'esecuzione
SUSANNA TERNI

